

**Allegato B**

SCHEMA DI CONTRATTO

PREMESSO CHE:

con determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto di servizio ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del "Servizio di accompagnamento per l'implementazione di progetti innovativi di welfare territoriale - Fase 2" - POR FSE 2014/2020 e avviata la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, CIG 7618515576; CUP \_\_\_\_\_, assumendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (importo a base di gara Euro 713.114,75 oltre a IVA);

con D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di aggiudicazione è stato affidato il predetto servizio all'operatore economico \_\_\_\_\_, Indirizzo \_\_\_\_\_, Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_, per l'importo contrattuale di € \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ per la prestazione di cui sopra ed € \_\_\_\_\_ per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;

TRA:

la REGIONE PIEMONTE (C.F. n. \_\_\_\_\_ Partita IVA n. \_\_\_\_\_) rappresentata, ai sensi \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della \_\_\_\_\_ - via \_\_\_\_\_, di seguito denominata la "Committente",

E

----- (P.I. \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_,

di seguito denominata "l'Appaltatore",

ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle e accettarle.

#### ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

La Committente, affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del "Servizio di accompagnamento per l'implementazione dei progetti innovativi di welfare territoriale - Fase 2" - POR FSE 2014/2020 CIG 7618515576; CUP \_\_\_\_\_, che dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura secondo quanto indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, punto E) del progetto di servizio predisposto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e approvato con D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e nell'offerta tecnico-economica presentata, che sono parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

L'Appaltatore dovrà assicurare in totale l'erogazione di almeno 1.386

giornate/persona. La giornata/persona si intende ciascuna di 8 ore.

A prescindere dalle giornate effettivamente erogate, l'Appaltatore dovrà comunque assicurare il raggiungimento degli obiettivi del servizio, vale a dire:

1) Sostenere gli enti capofila degli Ambiti territoriali nella gestione dei progetti e servizi che verranno approvati dalla Regione Piemonte nell'ambito del bando FSE 1, "**Sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale**" di cui alla DD n. 998 del 20/10/2017;

2) Accompagnare i progetti innovativi di welfare territoriale verso soluzioni sostenibili, efficienti ed efficaci;

3) Promuovere un raccordo stabile tra tutti i soggetti coinvolti sulle diverse misure della strategia Wecare, attraverso un'azione di regia regionale, animazione e capitalizzazione delle iniziative promosse sui territori;

4) Aumentare e diffondere sul territorio conoscenze in materia di innovazione sociale e di gestione e sviluppo di progetti complessi;

5) Diffondere e comunicare a livello territoriale e/o nazionale le iniziative della strategia Wecare.

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 20/08/2015 n. 33), di cui al successivo art. 10, in quanto applicabile;

- il Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, di cui al successivo art. 10.
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- la documentazione presentata dal soggetto aggiudicatario.

### ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio dovrà essere realizzato entro 18 mesi che decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo che la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione di approvazione dei progetti definitivi, che saranno presentati sul Bando Misura II.9.v.9.1.01: "Sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale" approvato con DD n. 998 del 20/10/2017, sia successiva a quella di sottoscrizione del contratto. In tal caso la decorrenza del contratto coinciderà con la data delle suddetta pubblicazione.

La committente si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza di formale sottoscrizione ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016.

Su richiesta motivata la committente può prevedere un differimento del termine di conclusione del servizio di massimo 3 mesi, per permettere la conclusione dell'iter amministrativo che porterà alla conclusione dei progetti autorizzati e finanziati in risposta al Bando Misura II.9.v.9.1.01: "Sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale" approvato con DD n. 998 del 20/10/2017.

### ART.4 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale complessivo è pari a € \_\_\_\_\_ IVA esclusa  
(€ \_\_\_\_\_ IVA compresa).

Qualora nel corso della durata del contratto, dovesse intervenire, la disponibilità di convenzioni o accordi-quadro Consip per prestazioni contrattuali, o parti di esse, per servizi comparabili, con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, il fornitore sarà invitato ad adeguarsi.

In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Committente si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., per servizi comparabili, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto che siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, non è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di

valutazione dei rischi da interferenze).

#### ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro è composto dagli esperti indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.

L'Appaltatore garantisce che la composizione del gruppo di lavoro rimanga invariata per tutta la durata del contratto. Il gruppo di lavoro non può essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso della Committente.

Qualora l'Appaltatore, durante lo svolgimento della prestazione, dovesse sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare richiesta scritta alla Committente, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta, fermo restando l'equivalenza della relativa qualificazione.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e, in generale, si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni svolte in esecuzione del servizio.

#### ART. 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del compenso sarà così ripartito:

fino al 30% del compenso sull'annualità 2019;

ulteriore massimo 60% sull'annualità 2020;

saldo del restante 10% sull'annualità 2021;

L'importo del contratto sarà corrisposto nel modo seguente:

- stato avanzamento lavori a tre mesi dall'avvio delle attività, fino ad un massimo del 90% dell'importo contrattuale, a seguito di presentazione di regolare fattura, alla quale dovranno essere allegate le relazioni trimestrali sulle attività svolte;

- saldo dell'importo contrattuale, al termine di tutte le attività previste a seguito di presentazione di regolare fattura, alla quale dovrà essere allegata una relazione finale sulle attività svolte e le evidenze in merito alle giornate erogate e agli obiettivi raggiunti indicati all'art. 5 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

A decorrere dal 31.03.2015, come disposto dall'art. 25 Decreto Legge 66 del 24.04.2014 convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 89, le Pubbliche Amministrazioni "non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere al alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica".

La fattura relativa all'incarico oggetto del presente contratto dovrà essere inviata al seguente codice univoco ufficio IPA S04VFA.

La fattura, unitamente alla documentazione prevista, sarà sottoposta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) e al R.U.P.; previo accertamento della regolare esecuzione ed effettuati i controlli di legge la Regione Piemonte, in applicazione del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. o del R.U.P. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 7. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

La fattura dovrà essere gestita in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 della D.L. 24 aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.



L'IVA relativa alla fattura emessa sarà versata dalla Committente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972 (split payment) .

I pagamenti saranno effettuati presso la BANCA \_\_\_\_\_ - Sede di \_\_\_\_\_ - Codice IBAN \_\_\_\_\_ .

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

- \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ ;

- \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ ,

#### ART. 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ LEGGE 136/2010

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La Committente non esegue alcun pagamento all'appaltatore in

pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

#### ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), ai sensi dell'articolo 112, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, è individuato nella persona del Dott. Livio Tesio, Dirigente del Settore Programmazione Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di servizio e qualità della Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.

Il D.E.C. verifica la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile.

#### Art. 9 - CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'Appaltatore nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti, l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. La Committente farà pervenire per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L' Appaltatore non potrà addurre a

giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla Committente.

In quanto operazione cofinanziata dal POR FSE 2014-2020, il servizio sarà sottoposto ai controlli previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'art. 4 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché dalle disposizioni di attuazione emanate dall'Autorità di Gestione.

Su richiesta della Committente o dei soggetti da essa incaricati, l'Appaltatore sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

#### Art. 10 - DIVIETI E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore non potrà essere beneficiario dei contributi che saranno previsti dai Bandi: FSE 1 e FSE 2 di cui alla D.G.R. n. 22-5076 del 22/05/2017 POR FSE 2014/2020 Misure II.9.v.9,1.01 II.9.v.9,2.01..

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, che regola i comportamenti della Regione Piemonte e degli operatori economici nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 5 del Patto suddetto, la violazione dello stesso da parte dell'Appaltatore comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, al rispetto del Codice di comportamento

dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 20/08/2015 n. 33), in quanto applicabile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Il Codice è reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo web: <https://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generalisti#codice> nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo web: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/33/siste/00000066.htm>.

In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 nonché nel Piano regionale anticorruzione (misura 8.1.7), l'appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

#### ART. 11 - PENALI

La Committente, a tutela della qualità del servizio, si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o

quelli non addebitabili all'Appaltatore.

Azioni sanzionabili sono:

a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione del servizio, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Committente;

b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Committente in sede di controllo;

c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;

d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

Nel caso di adempimento non conforme al presente contratto, ai sensi dell'art. 1662 C.C., la Committente, a mezzo PEC, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto

contrattuale.

Il ritardo è quantificato rispetto:

- al termine stabilito per la consegna dei prodotti previsti o per la realizzazione delle attività di servizio (precedente punto a);

- al termine indicato all'appaltatore dalla Regione Piemonte per adeguarsi alle prescrizioni impartite, vale a dire per la messa in opera di quanto necessario per il rispetto di specifiche norme contrattuali o per l'adeguamento richiesto rispetto alle inadempienze registrate (precedenti punti b), c) e d).

#### ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà relazionare trimestralmente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto rispetto all'andamento delle attività (descrizione indicazione delle giornate/persona erogate, suddivise per ciascuno dei ruoli previsti) e dovrà partecipare ad almeno sei incontri con la Committente e i referenti dei diversi Ambiti Territoriali, al fine di rilevare eventuali criticità, problematiche, necessità specifiche. Il format per la presentazione della relazione trimestrale dovrà essere concordato con la Committente.

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia della Committente, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle

prestazioni stabilite.

L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne la Committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

L'Appaltatore si impegna a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015, in quanto compatibile.

#### Art. 13 - PROPRIETA' DEI PRODOTTI

Sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione tutti i prodotti realizzati durante l'esecuzione del servizio. L'amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi scopo senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni o possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente contratto. L'affidatario potrà utilizzarli previa espressa autorizzazione del committente.

#### ART. 14 - RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L' Appaltatore del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente contratto.

#### ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

##### UNILATERALE

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, e ai casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono motivo di risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei



lavoratori dipendenti;

– interruzione non motivata del servizio;

– qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;

– divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;

– inosservanza del divieto di cessione del contratto;

– inosservanza delle norme relative al subappalto;

– apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo;

– frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

– violazione delle disposizioni del patto di integrità degli appalti pubblici regionali;

– gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Prestatore di servizi, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

– mancanza, ab origine o sopravvenuta, dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016.

Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committente di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'appaltatore.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Committente ha il diritto di

incamerare la cauzione definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

A seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di affidamento con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

E' facoltà della Committente recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di risoluzione o di recesso sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

In applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Committente si

riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per servizi analoghi, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che siano migliorativi rispetto a quelli applicati.

#### ART. 16 - CESSIONE E SUBAPPALTO

Le azioni affidate con il presente Contratto non possono essere cedute fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

#### ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva pari al \_\_\_\_% dell'importo contrattuale, \_\_\_\_\_, mediante \_\_\_\_\_

La garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti dal contratto che verrà stipulato e suoi eventuali allegati, comprese la marca temporale e le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'Appaltatore.

Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico dell'Appaltatore ed è dovuta in misura fissa, pari ad € 16,00 ogni quattro facciate di cento righe (su carta uso bollo) per esemplare firmato in originale e per copia conforme (compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge).

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore regionale Contratti - persone giuridiche - espropri - usi civici.

Il presente contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del d.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La registrazione avviene a cura della Regione Piemonte, ma le spese di registrazione sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) del medesimo Decreto, saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 19- RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda alla documentazione di gara, alla legislazione dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché alle "Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi" approvate con DGR 13-3370 del 30/5/2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 23/6/2016)

ART. 20 - DOMICILIO LEGALE

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso \_\_\_\_\_

ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si dà infine atto che, ai sensi del D.lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Committente

REGIONE PIEMONTE

.....

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.

82

L'Appaltatore

.....

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.

82